



TRIBUNALE DI MODENA

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati

Dott. Vittorio Zanichelli Presidente rel.

Dott. Michele Cifarelli Giudice

Dott.ssa Valentina Giasi Giudice

nel procedimento C.P. 46/12 ha emesso il seguente

DECRETO

Vista l'istanza presentata dalla Edilgenerali s.r.l., società attualmente ammessa ex art. 161 c. 6, L.F. alla fase di predisposizione della proposta di concordato preventivo, volta ad ottenere l'autorizzazione al pagamento di debiti anteriori alla data di presentazione della domanda; ritenuto:

che la regola generale del divieto di violazione della *par condicio creditorum* può subire eccezioni solo in forza di una specifica previsione normativa quale è quella di cui al quarto comma dell'art. 182 quinquies;

che tale ultima ipotesi non è ravvisabile nella fattispecie sia perché la domanda presentata non consente di qualificare la soluzione prospettata come concordato con continuità aziendale (per il quale in ogni caso difettano sia un abbozzo di piano che la relazione del professionista) essendo stata anzi prefigurata una soluzione liquidatoria, sia perché i creditori *de quibus* (dipendenti e Cassa Edile) non possono qualificarsi come fornitori di beni e servizi; che l'autorizzazione al pagamento richiesta presuppone dunque il ricorso all'analogia fondato unicamente sul rilievo sociale (per i dipendenti) o pratico (per la Cassa Edile il cui mancato pagamento impedirebbe l'incasso di crediti) che non è consentito per il carattere eccezionale della norma di riferimento;

che nessuna autorizzazione deve essere concessa per il pagamento di debiti sorti posteriormente all'ingresso in procedura, trattandosi di atto non eccedente l'ordinaria amministrazione

P.Q.M.

Rigetta l'istanza come sopra proposta.

Dispone la comunicazione del presente decreto a cura della Cancelleria.

Modena, 14 dicembre 2012

Il Presidente rel. est.

Dott. Vittorio Zanichelli

